Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00025761 00000682 WDHU6001
00015688 29/11/2010 09:11:15
0001-00009 40C983905A6AA36C
IDENTIFICATIVO : 01091507843136
0 1 09 150784 313 6

STATUTO

Denominazione – Sede

Art. 1

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica I.F.S. Italian Fitness School che ha sede in Via Malatesta N 12 - Imola (Bo).

Per motivi organizzativi e logistici i documenti dell'associazione potranno essere depositati altrove, in luogo da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo sempre comunque nel territorio della stessa provincia. Il cambiamento di sede non costituisce una modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza assoluta dei voti.

Scopo – Oggetto

Art. 2

I colori sociali sono il Nero, il Verde, il Bianco, il Rosso ed il Grigio. L'Associazione Sportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha finalità di rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione italiana per promuovere la diffusione della pratica sportiva, quale diritto di tutti i cittadini, affinché lo sport si affermi anche nel nostro paese come servizio sociale. Gli scopi della Società sono quelli di concepire ed estendere la coscienza che l'attività sportiva rappresenta un fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori, contribuisce all'educazione sociale e democratica dei cittadini, in una visione complessiva delle molteplici esigenze culturali e sociali delle popolazioni. L'Associazione sportiva dilettantistica I.F.S. Italian Fitness School si propone perciò di operare tenendo conto delle realtà locali e complessive e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi creando le premesse per una sempre più estesa relazione fra scuola, quartiere e città nel quadro dei programmi di attività sportiva, di studio e di lavoro. Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere la Società.

Art. 3

L'Associazione, inoltre, accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 4

L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare tutte le attività sportive dilettantistiche legate o riconducibili al walk, dell'Indoor Cycling ed al fitness;
b) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, piste, campi e strutture sportive di vario genere;
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
e) Realizzazione di attività didattiche mediante l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento.
f) Promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni finalizzati alla diffusione dell'Indoor Cycling, del Walk e di eventuali discipline Fitness ad esso collegabili nelle forme e nelle sedi ritenute più idonee al conseguimento dello scopo associativo.
g) Realizzare e fornire agli associati beni e servizi attinenti alle attività Indoor Cycling, Walk del Fitness e agli scopi dell'associazione.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
i) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
j) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
k) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale (sponsorizzazioni, pubblicità, noleggio, ecc..) per autofinanziamento con persone, enti, società: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le regole dettate dalle federazioni sportive o enti di promozione sportiva e sociale inerenti alle normative statutarie del CONI. Possono essere eletti soci i soli maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano portato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno;

Le richieste di ammissione a socio presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Tutti gli associati sono muniti di tessera sociale ed hanno diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Gli stessi hanno il dovere di difendere sia in ambito sportivo e sia in ambito civile il buon nome dell'Associazione. E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

Art. 7

La partecipazione degli associati all'elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutta l'attività dirigenziale del Sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare la partecipazione, l'uguaglianza e la democrazia, sia interna ma soprattutto per la sua caratterizzazione nella realtà sociale esterna.

In particolare la qualifica di socio dà diritto:

- di partecipare a tutte le iniziative promosse ed organizzate dell'Associazione;
- di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;
- di frequentare la sede sociale;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Detta quota non potrà mai essere restituita, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Recesso - esclusione

Art. 8

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per recesso volontario con lettera raccomandata che dovrà pervenire all'Associazione entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'Associazione si intenderà rinnovata tacitamente per un altro anno.
b) Per morosità. Il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 gennaio dalla scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'Associazione.
c) Per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Radiazione pronunciata contro il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, eventuali regolamenti e delibere degli organi dell'Associazione, che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La radiazione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
d) Per causa di morte.

Fondo comune

Art. 9
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, proventi utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art. 10
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Art. 11
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea Generale di soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art. 12
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Possono prendere parte alle assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annuale. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea ed hanno diritto al voto solo i soci maggiorenni.
Le Assemblee sono convocate mediante avviso scritto esposto nella bacheca della Associazione Sportiva presso la sede, almeno 20 giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della 1^ e della 2^ convocazione. L'Associazione Sportiva garantisce che comunque la convocazione sarà effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli associati siano a conoscenza dell'adunanza almeno otto giorni prima.

Art. 13
L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.

Ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14
L'assemblea straordinaria: di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 15
Tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a tredici membri eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica 3 anni. I soci membri sono rieleggibili. Potranno rivestire cariche sociali soltanto coloro i quali non siano incorsi in condanne definitive emanate dall'ordinamento sportivo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l'attività sociale e sportiva;
e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
f) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria dei soci qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
g) redigere i regolamenti interni per l'attività sociale e sportiva;
h) nominare gli allenatori, istruttori, collaboratori ed i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l'Associazione;
i) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 19
In caso di mancanza di uno dei componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

Cariche sociali

Art. 20
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 22
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 23
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede al pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo.

Sezioni autonome

Art. 24
Per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione opera, di regola, tramite settori, tanti quante sono le branche di attività.
Essi possono nascere d'iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno cinque associati a condizione che il comitato promotore sottoponga lo schema del regolamento del costituendo settore al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale avvalendosi del potere discrezionale che il presente statuto gli conferisce, può riconoscerne o respingerne la costituzione.
Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci delle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali o all'Unione Italiana Sport per tutti. Normalmente le sezioni sono dirette e gestite da un responsabile eletto dall'assemblea della sezione che partecipa di diritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione quale rappresentante della sezione stessa.
L'assemblea dell'Associazione approva un regolamento per ogni sezione, al quale fin da ora il presente statuto fa espresso rinvio.
Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare la costituzione di sezioni autonome sia dal punto di vista amministrativo, che gestionale e di bilancio. A tal fine la sezione dovrà sottoporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione uno statuto nel rispetto dello statuto dell'Associazione medesima, di quello delle Federazioni sportive internazionali e nazionali cui vorrà aderire, nonché delle norme contenute negli articoli 36 e seguenti del codice civile e delle altre norme in vigore. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione avvalendosi del potere discrezionale che il presente statuto gli conferisce, può riconoscerne o respingerne la costituzione.

I Presidenti delle eventuali sezioni autonome così costituite, rispondono del loro operato, non solo direttamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione, ma sono personalmente responsabili ai sensi di legge quali legali rappresentanti di associazioni sportive.

Controversie

Art. 25

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, scelto di comune accordo tra le parti; oppure, se entro dieci giorni non si giunge all'accordo, se ne può chiedere la nomina al Presidente del Consiglio Notarile di Bologna. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto, dal Regolamento ed eventualmente dalle Federazioni sportive internazionali e nazionali cui vorrà aderire. La proposta di radiazione di un socio dall'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell'assemblea generale dei soci. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

Norme finali

Art. 27

Per tutto quello non previsto nel presente statuto si rinvia allo statuto delle Federazioni sportive internazionali e nazionali cui vorrà aderire e, in difetto di esso, alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

Imola, 28 ottobre 2010

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00025761 00000682 WDHU6001
00015681 29/11/2010 09:10:41
0001-00009 5806860738 5C7CD1
IDENTIFICATIVO : 01091507843205
0 1 09 150784 320 5

Il Presidente : Lopes Serra junior Edgard

Il Vicepresidente : Cesena Maria Enrica